Emergenza epidemiologica da COVID-19 - Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico

In riferimento all'imposta municipale propria-IMU, l'art. 177 del Decreto legge 19.05.2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (G.U. 19.05.2020, n. 128 - S.O. n. 21), stabilisce quanto segue:

Titolo VIII - Misure di settore

Capo I - Misure per il turismo e la cultura

Art. 177 - *Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico*

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n.160, relativa a:

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate

b-bis) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni.

I possessori dei suddetti immobili dovranno presentare la dichiarazione IMU entro il 30 giugno 2021, utilizzando il consueto modello Ministeriale ed indicando nelle note di aver usufruito dell'esenzione della prima rata 2020 ai sensi dell'art. 177 del D.L. n. 34/2020 in quanto immobile posseduto ed utilizzato dal gestore dell'attività ivi esercitata.